

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella Busta A, pena l'esclusione)

**FORNITURA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
L'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI - BIRGI.
CIG 7110259358**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

Airgest S.p.A., Società di gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (inde cit. "AIRGEST" o "Committente" o "Società"), con sede legale c/o l'Aeroporto Civile, in C.da Birgi - 91020 Trapani (TP), iscritta al R.E.A. n. TP-94348, C.F./P.IVA n. 01613650819, in persona del Presidente e legale rappresentante, Franco Giudice, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

....., (inde cit. "Appaltatore" o "Affidatario" o "Fornitore" o "Impresa" o "Esecutore"), con sede legale in Via/Piazza/Corso, n. - CAP - città (.....), C.F. e P.IVA n., rappresentata dal legale rappresentante, per l'altra parte

congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO

- che con determina presidenziale n. 577/17 del 26/06/2017, esecutiva ai sensi legge, è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura biennale dei dispositivi di protezione individuale per l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi", per un importo a base d'asta di € 43.000,00 IVA esclusa;
- che AIRGEST ha indetto gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come modif. dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo) e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. manovrina), per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, con Bando pubblicato su GURI n. 75 del 03/07/2017 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano nazionale "Il Giornale" in data 04/07/2017 e su n. 1 quotidiano locale "Quotidiano di Sicilia" in data 04/07/2017, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che in base alle risultanze della gara esperita, in seduta pubblica, presso la sede dell'Airgest S.p.A., riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, la fornitura di che trattasi venne aggiudicata all'Impresa _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____%;
- che l'impresa ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Impresa ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che AIRGEST ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 come modif. dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo) e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. manovrina);
- che AIRGEST ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tale fornitura;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che l'offerta economica, presentata in sede di gara, costituisce parte integrante del presente Contratto e, pertanto, il corrispettivo complessivo e omnicomprendente riconosciuto all'Appaltatore a fronte dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1: OGGETTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, franco Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, dei dispositivi di protezione per il personale dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi, secondo i quantitativi stimati e le tipologie di DPI di cui alla tabella riportata nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

**"Fornitura biennale dei dispositivi di protezione individuale per l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi"
CIG 7110259358**

**Allegato D - Schema di Contratto
Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa**

2. Ogni articolo della fornitura dovrà essere conforme alle tipologie di materiale richiesto ed accettato dalla Committente.
3. Ciascuna fornitura verrà effettuata dal Fornitore sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta dall'AIRGEST, in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l'insindacabile valutazione della AIRGEST), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, nei limiti dell'importo contrattualizzato
4. AIRGEST non garantisce alcun minimo di fornitura, senza che il Fornitore possa trarne motivo per pretendere il raggiungimento di qualsiasi soglia di fornitura.
5. L'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AIRGEST ad effettuare forniture nella misura richiesta dalla Committente sino alla concorrenza dell'importo contrattualizzato, anche nel caso in cui siano stati raggiunti quantitativi di materiale inferiori a quelli stimati.
6. Variazioni, nell'ambito di una tolleranza del 20% in più e/o in meno, della consistenza quantitativa della fornitura richiesta, riportata nella tabella allegata, non comporteranno revisione del prezzo unitario scontato, indicato dall'operatore economico con la propria offerta.
7. L'Affidatario sarà tenuto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, a monitorare il *platfond* di cui al successivo art.3 del presente Contratto sino al suo esaurimento.

ART. 2: DURATA

1. Il contratto ha durata presuntiva di **mesi 24 (ventiquattro) a far data dalla prima richiesta d'esecuzione della fornitura.**
2. **Il rapporto contrattuale è da intendersi in ogni caso concluso al raggiungimento del saldo dell'importo contrattualizzato**, determinato applicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore agli stimati quantitativi e tipologie di prodotti di cui al prospetto allegato al presente Contratto (sub 1), quantità stimate in via presuntiva dal Committente ed in alcun modo vincolanti per la stessa Committente.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo del Fornitore. Il rischio trapasserà a carico di AIRGEST unicamente al momento dell'avvenuta accettazione. Prima di tale attività tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità di AIRGEST se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 3: CORRISPETTIVO PRESUNTO DEL COSTO DELLA FORNITURA

1. Il corrispettivo complessivo della fornitura, oggetto del presente Contratto, è stato stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente, in **euro** **IVA esclusa.**
2. L'esatta quantificazione delle forniture, oggetto del Contratto, regolarmente espletate, accertate ed accettate dalla Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità in corso d'esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione delle stesse.
3. I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono stimati, allo stato attuale, pari ad € 0,00 (rif. determina AVCP del 5/3/2008).
4. **Il Contratto è stipulato "a misura".**

ART. 4: REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

1. La percentuale di sconto ovvero i prezzi indicati nell'offerta dal Fornitore s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, senza eccezione alcuna, salvo l'adeguamento all'indice F.O.I, indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T..

ART. 5: FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITA'

1. Il pagamento delle spettanze dovute per la fornitura in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolare fattura, emessa posticipatamente, solo a seguito di trasmissione – da parte di AIRGEST – dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura stessa.
2. Ciascuna fattura, che verrà liquidata a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario, dovrà essere dettagliata allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso, in modo tale da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli di Airgest S.p.A., fatto salvo il buon esito dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.
3. Si precisa che in ottemperanza al meccanismo dello split payment, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione **"Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72"**. La suddetta IVA non sarà liquidata al fornitore, ma liquidata direttamente all'Erario.
4. **Tutte le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**
5. Ciascuna fattura dovrà riportare altresì il codice **CIG 7110259358** associato al presente Contratto, essere intestata all'AIRGEST S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
6. Eventuale merce che dovesse risultare in contestazione dovrà essere esclusa dalla fatturazione fino alla definizione della contestazione.
7. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
8. AIRGEST S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Affidatario, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Affidatario.
9. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

ART. 6: MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di coordinamento preventivo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) di Airgest S.p.A. circa la tempistica di effettuazione delle consegne.
2. Le consegne saranno effettuate a seguito di ordini scritti, emessi dalla posizione aziendale abilitata, trasmessi a mezzo e-mail entro il termine indicato dalla predetta comunicazione.
3. Termini diversi, per effetto di mutate esigenze dell'Airgest S.p.A., possono essere richiesti all'Affidatario con adeguato preavviso, minimo di 1-2 (uno/due) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna richiesta. In casi eccezionali Airgest S.p.A. si riserva di richiedere consegne con tempi di preavviso ridotti rispetto alla previsione di cui sopra.
4. I termini di consegna si intendono tassativi.
5. Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale di € 50,00. Trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo al Fornitore della relativa adozione.
6. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
7. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per le forniture svolte, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
8. Ogni articolo della fornitura dovrà essere conforme alla tipologia di materiale richiesto ed accettato dalla Committente.
9. Il Fornitore è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto del presente Contratto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.

ART. 7: RESI PER MERCI NON CONFORMI

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) effettuerà o potrà disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, un controllo sia qualitativo che quantitativo, finalizzato alla verifica di conformità della merce fornita con quanto richiesto, di quanto indicato nell'offerta economica presentata, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
2. In caso di verifica positiva la merce sarà accettata e presa in consegna.
3. In caso di esito negativo della verifica (caratteristiche quantitative e/o qualitative delle forniture difformi rispetto ai requisiti e specifiche richieste), l'AIRGEST ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai predetti requisiti e caratteristiche tecniche e il Fornitore si impegna a sostituire la merce, senza obiezioni e senza alcun onere aggiuntivo, con altra ritenuta idonea da AIRGEST entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di contestazione al Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui al presente Contratto.
4. Il danneggiamento della merce non ritirata verrà rifiuto dal Fornitore. Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri di imballo, trasporto e consegna della merce rifiutata.
5. Anche le merci in sostituzione vengono sottoposte a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui al presente Contratto.
6. In caso di esito negativo di detta verifica, AIRGEST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, in tutto o in parte, per colpa dell'Affidatario, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 8: VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. L'accertamento della regolare esecuzione della fornitura di cui al presente Contratto avverrà a valle dell'attività di verifica di conformità, effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte.
2. Tali attività di verifica di conformità costituiranno altresì atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento della fornitura oggetto d'accertamento.
3. Il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
4. In caso di esito positivo, ossia quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e la Committente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 9: RISOLUZIONE E DECADENZA

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. La Committente ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento della fornitura oggetto del presente Contratto;
 - c) frode nell'esecuzione della fornitura, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa;
 - d) grave inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;

- f) esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - g) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità della fornitura;
 - h) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - j) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - k) sopravvenienza a carico dell’Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. La Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
 - b) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quale l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - c) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
 - d) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
 - e) non rispondenza delle forniture rese alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
 - f) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l’Affidatario, salva l’applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell’Affidatario saranno compensate con eventuali crediti di quest’ultimo nei confronti della Committente.
6. La Committente avrà la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio a Terzi in danno dell’Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1382 del c.c., e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, l’Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate dalla Committente.
8. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest’ultima all’altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell’ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
9. Il Committente potrà dichiarare il Fornitore decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte del Fornitore di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate alla Committente);
 - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente alla Committente;
 - c) qualora il Fornitore venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

ART. 10: GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell’importo di Euro. (Euro) pari al _____ - per cento dell’importo aggiudicato al netto dell’iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. In ogni caso, ed in relazione all’art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l’importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da

parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 11: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 12: OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART 3, CO. 8, L. 13 AGOSTO 2010, M. 136 E S.M.I.

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del Contratto, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.
2. Il Contratto verrà, altresì, risolto di diritto con l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da Airgest S.p.A. in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 14: REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 15: CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA

In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 16: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 17: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – NORME REGOLATRICI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:
 - 1) Allegato B – Offerta Economica;
 - 2) Allegato C – Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - 3) Cauzione Definitiva;
 - 4) Allegato E – Protocollo di Legalità.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 18: CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del Contratto d'appalto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLgs. 159/11, come modif. dal DLgs. 13 ottobre 2014, n. 153.
2. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
4. L'AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

ART. 19: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento,

automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AIRGEST S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
4. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Società AIRGEST S.p.A., ing. Giancarlo Guarrera.
5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 20: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

ART. 21: CODICE ETICO

1. Con la sottoscrizione della presente, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/trasparenza/dati-ulteriori-2/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
3. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ART. 22: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto, disposizioni che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e tutta la normativa di settore emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

ART. 23: SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) compresa la registrazione del presente atto, sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione" ed ammontano ad € 1.051,52 (importo ivato).

ART. 24: FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente Contratto o all'applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è, coadiuvato da

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trapani, li

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

Il Fornitore
Il Legale Rappresentante

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

Il Fornitore
Il Legale Rappresentante
